

PROTEZIONE ALBERGHI



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

Definizioni specifiche per la Sezione 5 - TUTELA GIUDIZIARIA

(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno.

Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)

Caso assicurativo	Qualunque fatto che, in base alle coperture prestate con la presente Sezione, dia origine ad una controversia.
Fabbricato	<p>Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell'Assicurato, costituito dai locali adibiti alla conduzione dell'attività assicurata e di tutti i servizi aziendali, sociali ed ausiliari ad essa connessi, inclusi:</p> <p>i. pertinenze e dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione ii. l'eventuale abitazione comunicante.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">- fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate- ascensori, montacarichi, scale mobili- purché fissi per natura e destinazione, impianti:<ul style="list-style-type: none">• idrici, igienici, sanitari• di illuminazione e del gas• di riscaldamento e/o condizionamento dei locali• per la produzione di acqua calda <p>a servizio esclusivo del Fabbricato, anche se di proprietà di società erogatrici di servizi;</p> <ul style="list-style-type: none">- statue, affreschi, mosaici ed altre decorazioni che non abbiano valore artistico- antenne e parabole radoriceventi- tettoie, pensiline, soppalchi- recinzioni; cancelli anche elettrici; strade private; cortili; giardini compresi gli alberi- la quota millesimale delle parti di immobili e di impianti civili costituenti proprietà comune.
Furto	<p>Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto.</p> <p>Si differenzia dall'estorsione o dalla rapina perchè il reato avviene senza minacciare la vittima.</p>
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Tutela Giudiziaria	Tutela Giudiziaria L'assicurazione prestata ai sensi del D.L. 175/95 - artt.44 e seguenti.

Sezione 5 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Le coperture di base

.1 LE SPESE ASSICURATE

Navale si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti del massimale convenuto nel Prospetto di questa Sezione, l'onere delle spese di seguito elencate per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato e di tutti gli altri addetti a seguito dei casi connessi all'attività dichiarata in polizza:

- spese per l'intervento di un legale
- spese per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio
- spese per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- spese peritali
- spese arbitrali sino ad un massimo di Euro 2.500,00 per arbitrato, purché si sia ottenuto preventivo accordo scritto dalle Parti ai fini dell'accettazione dell'arbitrato per la soluzione della controversia
- spese di giustizia, in caso di condanne penali
- spese in conseguenza di transazioni autorizzate da Navale stessa
- spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza
- spese di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri
- spese per indagini finalizzate alla ricerca di prove a difesa
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23/12/99 n.488 - art.9 D.L. 11/03/02 n.28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima.

Sono pertanto comprese nell'assicurazione, a titolo puramente esemplificativo:

- la difesa penale per reato colposo o contravvenzione
- controversie per danni subiti in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri soggetti
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi
- controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola o a suoi agenti e rappresentanti
- controversie relative alla locazione o alla proprietà dei locali ove viene esercitata l'attività
- controversie nascenti da forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato
- controversie derivanti dall'applicazione del D.LGS. 626/94 e D.Lgs.494/96 - Sicurezza sul posto di lavoro
- controversie legate al D.Lgs.155/97 - Sicurezza ed igiene alimentare
- controversie derivanti dalla Legge 675/96 - Tutela della privacy.

2. Delimitazione delle garanzie

.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se l'attività dichiarata è svolta senza le regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla Legge per l'esercizio dell'attività stessa;
- per le controversie:
 - a. derivanti da fatto doloso degli Assicurati, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - b. di natura contrattuale relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate in base all'attività dichiarata;
 - c. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dagli Assicurati;
 - d. relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
 - e. relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
 - f. di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
 - g. nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
 - h. relative ad inquinamento dell'ambiente;
 - i. relative ad esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - j. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati e non direttamente dalla legge;

- k. inerenti al recupero crediti;
- l. relative o conseguenti all'ammissione degli Assicurati ad una procedura concorsuale;
- m. relative o conseguenti all'interdizione o inabilitazione degli Assicurati.

.2 LIMITAZIONI

a. **Acquisti di beni e servizi**

Le controversie nascenti da forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute da terzi sono assicurate solo quando il valore di lite non sia inferiore a € 2.500,00.

b. **Legali garantiti per ogni grado di giudizio**

Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un unico legale.

c. **Più controversie in uno stesso anno assicurativo**

In caso di più controversie in uno stesso anno assicurativo, l'importo massimo erogabile non potrà superare il doppio della somma assicurata nel Prospetto di questa Sezione.

3. Condizioni specifiche

.1 PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione è operante per il Contraente e per tutti gli addetti all'attività.

.2 MASSIMALE DI POLIZZA – CONTROVERSIE COINVOLGENTI PIÙ PERSONE

La somma assicurata indicata nel Prospetto di questa Sezione s'intende come massimale per singola controversia, indipendentemente dalla durata, dal grado della stessa e dal numero di assicurati coinvolti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti una unica controversia.

In caso di imputazioni a carico di più assicurati e dovute al medesimo fatto, la controversia è unica a tutti gli effetti.

In entrambi i casi, quindi, l'esposizione massima di Navale è pari alla somma assicurata per evento esposta nel Prospetto.

.3 OPERATIVITA' TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per le controversie insorte e processualmente trattate nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per le controversie concernenti responsabilità di natura extracontrattuale o penale la copertura è estesa a fatti verificatisi nei Paesi Europei.

.4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 delle Condizioni generali (La copertura assicurativa -Tacita proroga - Recesso in caso di danno), l'assicurazione prestata con la presente Sezione opera dal novantunesimo giorno successivo alla data di effetto del contratto, salvo che per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali.

Nel caso in cui la presente copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, altra avente il medesimo oggetto o vengano apportate alla stessa variazioni, gli anzidetti termini opereranno limitatamente alle maggiori somme, alle diverse prestazioni da essa previste e ai nuovi Assicurati.

.5 DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA COPERTURA

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è operante per le controversie:

- determinate da fatti verificatisi nel periodo in cui è attiva la Sezione stessa;
- denunciati entro 12 mesi dalla cessazione di questa polizza o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la Sezione TUTELA GIUDIZIARIA.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La copertura non opera per controversie insorgenti da fatti, accordi, contratti che, al momento dell'effetto della presente copertura fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero state già richieste da una delle Parti. Qualora il fatto che origina la controversia si protragga attraverso più atti successivi, la controversia si considera iniziata nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

.6 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se operante la Sezione 4 - Responsabilità Civile Generale qualora venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 4.2 (R.C. Generale - Gestione della Vertenza), la presente copertura opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione.

.7 CONTROVERSIE TRA ASSICURATI

In caso di controversie tra più soggetti assicurati con la presente Sezione, l'assicurazione è prestata per il solo Contraente.

.8 VARIAZIONE DEL FATTURATO

Il premio viene corrisposto in via definitiva nell'importo risultante dal conteggio esposto secondo il seguente prospetto:

Fasce fatturato/massimale	5.000	10.000	15.000
fino a 350.000	140	182	252
350.001 750.000	195	254	351
750.001 2.000.000	260	338	468
2.000.001 4.000.000	361	469	650
4.000.001 oltre	506	657	910

Lo stesso si intende quale premio complessivo per il periodo in corso.

Alla fine di ciascun periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto a Navale il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA).

Navale provvederà, in base a tale dichiarazione, ad adeguare il premio della presente garanzia, esclusivamente per il periodo di rinnovo, correlando lo stesso alla eventuale nuova fascia di appartenenza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da Navale.

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta

Navale può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, la garanzia resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Navale di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Navale non sarà obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per Navale il diritto di agire giudizialmente.



ZERO.cittro

mod. PAA04/Ediz. 02/2009

Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02 5821111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . www.navale.it

